

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE A.I.P.R.A. ONLUS"**

Il giorno 15/10/2020, alle ore _18.00_, presso la sede dell'Associazione A.I.P.R.A. ONLUS via On. F. Napolitano n. 60 (NA) si è riunita (in prima convocazione o in seconda convocazione, se prevista) l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.I.P.R.A., per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statuarie per conformare lo statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo settore"; modifica degli Art: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 13 – 18 – 26.
- 2) Approvazione nuovo Statuto conforme al D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" nel testo integrale riscritto con le modifiche apportate.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale presidente dell'Assemblea il Sig.ra Castaldo Antonietta e quale segretario il Sig. Castaldo Andrea Claudio.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

IL presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statuarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statuarie illustrate dal Presidente, allegando al presente verbale lo statuto con le relative modifiche.

In riferimento al secondo punto ad ordine del giorno, il presidente chiede di approvare il nuovo testo integralmente riscritto a seguito delle modifiche.

L'assemblea inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dall'amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore, chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (art.82 d.lgs n. 117/2017) e di registro (Art. 26, d.lgs n. 105/2018)

Nell'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Castaldo Antonietta

Il Segretario

Castaldo Andrea Claudio



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

AIPRA - ONLUS

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) Costituzione - Denominazione – Sede

E' costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione, senza scopo di lucro e avente le caratteristiche di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE sotto la denominazione: di seguito e per brevità denominata "A.I.P.R.A. (associazione italiana per ragazzi autistici) —APS", con sede in Nola (NA) alla via Onorevole Francesco Napolitano, n. 60 - p.co Franzese isolato n. 2, C.A.P. 80035 essa utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Associazione di promozione sociale A.S.P.

2) Carattere e finalità dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopo di lucro.

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di ragazzi autistici o con disagi dello spettro autistico e di supporto anche psicologico alle famiglie degli stessi e comunque agisce nei confronti di chiunque rappresentando uno stato di disagio ne richieda l'intervento e il supporto, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa persegue in via esclusiva gli scopi e le finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 (Codice del terzo settore)

In particolare quelle di cui alle lettere

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 104, e alla legge 22 giugno 2016 n 112 e successive modificazioni

b) interventi e prestazioni sanitarie

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui art 1 comma 2 lettera c della legge sei giugno 2016n 106

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Essa opera nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale in particolare promuove e realizza forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni



umane, prevenire e rimuovere situazioni di criticità sociale di bisogno e svantaggio legate a condizioni economiche, di salute fisica e psichica, sociali, familiari, culturali.

L'associazione è contro ogni forma di razzismo ed intolleranza. Svolge la sua attività nel rispetto di tutte le minoranze, razze, religioni e categorie che non ledono la libertà altrui.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti.

1. Sono ammesse attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, del D.Lgs 117/2017 a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
2. Per il conseguimento di tali finalità l'associazione:
 - a) adotta una struttura organizzativa adeguata;
 - b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;
 - c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

Può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, purché secondaria e diretta alla migliore attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.

3. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'associazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, neppure in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

3) Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

SCOPI

4) Ambiti di intervento

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, essa si fonda sul volontariato.

L'Associazione ha quali ambiti privilegiati di intervento l'attività di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione, rese specificatamente in favore di disabili fisici e psichici, di soggetti affetti da autismo, sindrome di Asperger e di ritardo generalizzato dello sviluppo psicofisico, di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o di devianza, ed è tesa a rimuovere quegli ostacoli di ordine morale e materiale che di fatto impediscono la realizzazione e l'affrancamento di chi vive tale disagio o disabilità con particolare interesse al sostegno delle famiglie.

Sono pertanto priorità dell'Associazione:

- aiuto socio psichico alle persone affette da autismo sindrome di Asperger e di ritardo generalizzato dello sviluppo psicofisico ai minori abbandonati ai meno ambienti;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- istruzione e formazione sotto forma di iniziative per l'educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura scolastica e ai centri sociali con particolare riferimento ai minori in stato di abbandono e a coloro che sono affetti da ritardo generalizzato dello sviluppo psico-fisico;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative all'autismo e in genere alle malattie relative al ritardo dello sviluppo sulle cause scatenanti sui problemi di adattamento di tali soggetti, sulla loro sensibilità e sulle difficoltà di socializzazione;
- la realizzazione ed elaborazione di progetti attinenti l'integrazione, la socializzazione, l'inserimento e il recupero;
- sostegno psicologico alle famiglie.

In questa prospettiva l'Associazione, promuovendo anche la collaborazione interdisciplinare delle risorse intende:

- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno in campo sanitario e socio-assistenziale, attraverso interventi diretti rivolti ai disabili
- promuovere interventi concreti e programmati nei settori: sanitario, socio-assistenziale, didattico/pedagogico, ambientale, attraverso la costituzione di un CENTRO DI ASCOLTO FORMAZIONE E INFORMAZIONE, particolarmente indirizzato ai soggetti colpiti da patologie invalidanti quali autismo e Asperger
- educazione ed informazione sanitaria continua con sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei disabili fisici e psichici di persone affette da autismo sindrome di Asperger e di ritardo nello sviluppo psicofisico e del loro stile di vita
- la progettazione di corsi di formazione o di sostegno anche per i familiari, nonché la realizzazione ed elaborazione di progetti attinenti l'integrazione, la socializzazione, l'inserimento e il recupero dei soggetti svantaggiati e attinenti a tutte le tematiche statutarie
- l'Associazione potrà inoltre, sempre avuto a riguardo i soggetti svantaggiati, organizzare un servizio, volontario, di assistenza e di supporto alle strutture sanitarie, socio-assistenziali ed ambientali esistenti rivolto sia ai soggetti interessati che alle loro famiglie
- favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione culturale e sociale dei soggetti svantaggiati di soggetti affetti da autismo, sindrome di Asperger e di ritardo generalizzato dello sviluppo psicofisico, di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza
- organizzare e partecipare all'organizzazione di convegni scientifici ad oggetto lo scopo sociale e a manifestazioni pubbliche e di beneficenza
- creare un foglio informativo ed un sito internet che illustri le attività da essa promosse.

L'associazione potrà anche collaborare ed interagire con altre associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa, potrà altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie utili per il raggiungimento dello scopo sociale potrà infine avvalersi dell'acquisto di beni immobili necessari al conseguimento dello scopo, di locali ad essa ceduti in uso gratuito o presi in locazione, di automezzi e di ogni altro strumento contrattuale consentito dall'ordinamento giuridico, ivi compresa la stipulazione di contratti di lavoro subordinato.

SOCI



5) Requisiti dei Soci

Sono tali le persone fisiche che siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo dopo un'istruttoria intesa ad accertare la volontà di cooperare al conseguimento degli scopi sociali.

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, che ne condividano le finalità e ne approvi lo statuto. Potranno essere soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali affini a quelli associativi. Le domande d'iscrizione corredate dal proprio curriculum devono essere indirizzate al Presidente e su di esse, insindacabilmente, delibera il Consiglio Direttivo.

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea e non è frazionabile né rivedibile in caso di recesso o perdita di qualità di Socio. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione.

Soci che hanno compiuto la maggiore età partecipano al diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e tutte le Delibere prese dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo. L'Associazione all'atto dell'adesione stabilisce quanto prescrive la legge sulla privacy.

Le prestazioni dei Soci sono a titolo personale, volontario, spontaneo ed assolutamente gratuito. È fatta eccezione per i rimborsi spese dietro presentazione di ricevute.

Tutti i soci, se maggiorenni, hanno eguale diritto di voto per l'approvazione e modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e più in generale di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.1) CATEGORIE DI SOCI:

Nell'Associazione si distinguono Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Benemeriti e Soci Ordinari.

Tutti i Soci possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci la prerogativa attribuita ai Soci Fondatori.

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; essi non possono essere esclusi dall'Associazione se non per indegnità.
- Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a personalità eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

Possono essere Soci Onorari:

- a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- b) persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione;
- c) inoltre possono assumere la qualifica di socio onorario gli Enti pubblici o Privati che hanno acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, dell'ambiente e nei confronti dell'Associazione.

- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo fatte salve le norme vigenti in materia.
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre /cinque (3/5 membri eletti, per la prima volta, tra i Soci Fondatori e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci sia a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per solo un altro mandato. In caso di dimissioni o d'impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare:

- delibera su ogni atto patrimoniale e/o finanziario adottati in via provvisoria dal Presidente
- fornisce pareri su ogni oggetto proposto al suo esame dal Presidente
- verifica la presenza nei soci dei requisiti di appartenenza all'associazione e delibera l'ammissione dei nuovi soci ordinari e soci onorari al termine dell'istruttoria prevista all'articolo 5 del presente statuto
- entro il trenta (30) marzo di ogni anno, opera la revisione delle liste dei soci, adottando i provvedimenti necessari
- nomina i rappresentanti dell'associazione all'interno degli organismi e consessi scientifici nazionali ed internazionali, scegliendoli fra i nominativi proposti dal Comitato di Garanzia sulla base del curriculum scientifico e dell'esperienza specifica
- predispone, secondo le proposte del Presidente, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea
- ha facoltà di convocare l'assemblea




- delibera sulla partecipazione dell'associazione ad altre associazioni designando i rappresentanti scelti tra i soci
- nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere
- delibera l'istituzione di Commissioni e nomina i soci che ne fanno parte.

9) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza semplice dei voti; esso cessa dalla carica alla fine del mandato e/o qualora non ottemperi ai suoi compiti istituzionali. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Adotta tutti i provvedimenti di propria competenza informando e/o chiedendo la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e compie ogni altro atto che per Statuto non è svolto da altro organo. In caso di assenza, di inadempimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente oppure in mancanza e/o assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

10) IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

11) IL TESORIERE

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, etc.;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;

Le cariche di cui al presente articolo possono essere conferite anche ad una sola persona.

12) Il Comitato Medico-Scientifico/Culturale

Il Comitato svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo nell'organizzazione delle attività statutarie tenuto conto della delicatezza delle stesse in ragione delle fasce sociali cui è diretta e delle relative disabilità o disagio sociale che esse rappresentano.

Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali dell'Associazione. Il Comitato è composto da tre a sette (3/7) membri che possono essere eletti (per la prima volta nell'atto costitutivo) anche tra persone non associate per un numero non superiore alla metà.

L'Assemblea determina la durata in carica del Comitato. I membri del Comitato sono rieleggibili. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Comitato può procedere alla nomina

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo.

- Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma eguale almeno al triplo della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall'Assemblea. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.
- Soci Ordinari: sono coloro che sono ammessi all'associazione dopo la fondazione.

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. partecipano a tutte le attività associative ed in particolare all'Assemblea, con diritto di voto, in base a principi di democrazia, uguaglianza e pluralismo essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione

2. I Soci presentano la propria attività per il perseguimento dei fini associativi liberamente e gratuitamente; possono essere riconosciuti ai Soci rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, spese che devono essere documentate e rientrare nei limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea

3. Nell'ambito delle attività dell'Associazione possono essere utilizzate prestazioni utili al perseguimento dei fini associativi come lezioni di varie discipline, prestazioni che possono essere svolte anche da soci nei limiti indicati dalla normativa vigente.

4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

5. La qualifica di socio, le quota ed ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

5.2) Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno; il diritto di recesso esercitato oltre il trenta (30) settembre di ogni anno, non fa venir meno l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno seguente;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- per morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, accertata dal consiglio Direttivo
- per indegnità che comportino danni morali e materiali all'associazione, o fomentando la discordia fra gli associati
- per esclusione in seguito al compimento da parte dell'associato di atti incompatibili con i fini statutari.

In ogni caso la perdita della qualità di socio è accertata dal consiglio direttivo a maggioranza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6) Organi dell'Associazione:

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il segretario



- Il Tesoriere
- Il Comitato Medico-Scientifico/Culturale
- L'organo di controllo e/o di revisione se nominati
- Le Commissioni

7) ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio almeno una volta l'anno entro il primo semestre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. Può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente. In tal caso il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15gg dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30gg. dalla convocazione. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o avviso pubblicato sul sito web dell'associazione, se istituito, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore al massimo di tre deleghe. Tutte le deliberazioni delle assemblee vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti degli intervenuti fatto salvo le modifiche dello Statuto.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

I verbali delle assemblee sono vistati dal Segretario e dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art.19;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- eleggere i componenti del Comitato.
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci
- nomina e revoca eventualmente i componenti dell'organo di controllo e di revisione

per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato nomina fra i suoi membri un Presidente il quale, in particolare, manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Presidente del Comitato di Garanzia.

13) Organo di revisione legale dei conti

1. L'Organo di Controllo sarà nominato in caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e comunque ogni qualvolta l'Assemblea degli associati lo reputi necessario per il corretto svolgimento dell'attività associativa.
2. L'Organo di Controllo, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. L'Organo di controllo, una volta nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come previsto all'articolo 14, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto all'apposito registro. Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali.

A. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, e negli altri casi previsti dalla legge e comunque in caso in cui l'assemblea lo ritenga necessario, l'assemblea dei soci stessa provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti, o un collegio di revisori composto da tre membri, entrambi iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, eletto dall'assemblea dei soci per un periodo di 3 (tre) anni. Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

14) LE COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento e formazione su determinate tematiche; con la deliberazione istitutiva della Commissione il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l'ambito di azione della commissione stessa e ne determina i componenti.

Nello svolgimento delle loro attività le commissioni sono libere di auto organizzarsi secondo l'accordo dei loro componenti, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non autorizzate. Le Commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l'associazione nei confronti dei terzi; i documenti elaborati dalle commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

15) GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

16) PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- da lasciti e donazioni diverse;



- dall'eventuale fondo di riserva.
- ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017 anche proveniente da terzi e di natura commerciale, eventualmente conseguite dall'associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale

Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati per uso pubblico, compresi i ricavi provenienti dall'investimento di tali fondi. Solamente le spese relative all'organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. Anche i fondi provenienti dagli interessi deve essere utilizzato per attività a favore del pubblico

17) FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- Quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
- Utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- Altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali senza scopo di lucro svolte quale completamento e supporto dell'attività istituzionale.

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività.

1. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Segretario o del Tesoriere.
3. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e sul mantenimento del Patrimonio.

18) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE ANCHE INDIRETTA DEGLI UTILI

1. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguiti.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

19) DIRITTI DEL SOCIO AL PATRIMONIO SOCIALE

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

20) BILANCIO

Entro novanta (90) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il bilancio, sotto forma di rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserva o capitale, non verranno distribuiti neppure indirettamente, durante la vita della associazione APS ~~ONLUS~~, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e, pertanto, saranno portati a nuovo bilancio ed utilizzati dall'ASSOCIAZIONE per i fini perseguiti.

21) UTILI E RESIDUI ATTIVI

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- il 5% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per le iniziative sociali e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.

22) CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo statuto, verrà rimessa ad un organismo di mediazione.

23) MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

24) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea, a maggioranza di tre quarti degli associati presenti, in nessun caso inferiore alla maggioranza assoluta degli associati iscritti e in regola con il versamento delle quote, delibererà sulla liquidazione e la destinazione del fondo patrimoniale.

Come previsto dall'art. 9 del codice del terzo settore in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata all'assemblea che delibera lo scioglimento o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

25) REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

26) RINVIO



Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al codice civile, al D. Lgs 117/2017, alle norme di legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché all'eleggi sulle associazioni di promozione sociale.

27) NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

A28 – (Clausola Transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo
2. L'acronimo APS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ENTE sarà iscritto nel RUNTS. Pertanto l'acronimo APS e le modifiche oggi apportate acquisteranno efficacia integrando automaticamente la denominazione e lo statuto solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

AIPRA - ONLUS

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) Costituzione - Denominazione – Sede

E' costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione, senza scopo di lucro e avente le caratteristiche di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ~~organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)~~ sotto la denominazione: di seguito e per brevità denominata **"A.I.P.R.A. (associazione italiana per ragazzi autistici) – onlus APS"**, con sede in Nola (NA) alla via Onorevole Francesco Napolitano, n. 60 - p.co Franzese isolato n. 2, C.A.P. 80035 essa utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Associazione di promozione sociale A.S.P.

2) Carattere e finalità dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di ragazzi autistici o con disagi dello spettro autistico e di supporto anche psicologico alle famiglie degli stessi e comunque agisce nei confronti di chiunque rappresentando uno stato di disagio ne richiede l'intervento e il supporto, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

Essa persegue in via esclusiva gli scopi e le finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 (Codice del terzo settore)

In particolare quelle di cui alle lettere

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 104, e alla legge 22 giugno 2016 n 112 e successive modificazioni

b) interventi e prestazioni sanitarie

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui art 1 comma 2 lettera c della legge sei giugno 2016 n 106

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Essa opera nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale in particolare promuove e realizza forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni



umane, prevenire e rimuovere situazioni di criticità sociale di bisogno e svantaggio legate a condizioni economiche, di salute fisica e psichica, sociali, familiari, culturali; tutela e salvaguardia dell'ambiente.

L'associazione è contro ogni forma di razzismo ed intolleranza. Svolge la sua attività nel rispetto di tutte le minoranze, razze, religioni e categorie che non ledono la libertà altrui.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti.

~~È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per il raggiungimento dei propri scopi sociali. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.~~

1. Sono ammesse attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, del D.Lgs 117/2017 a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
2. Per il conseguimento di tali finalità l'associazione:
 - a) adotta una struttura organizzativa adeguata;
 - b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;
 - c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

Può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, purché secondaria e diretta alla migliore attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.
3. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'associazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, neppure in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

3) Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

SCOPI

4) Scopi dell'Associazione e Ambiti di intervento

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, essa si fonda sul volontariato.

L'Associazione ha come ~~scopi primari~~ quali *ambiti privilegiati di intervento* l'attività di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione, rese specificatamente in favore di disabili fisici e psichici, di soggetti affetti da autismo, sindrome di Asperger e di ritardo generalizzato dello sviluppo psicomotorio, di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o di devianza, ed è tesa a rimuovere quegli ostacoli di ordine morale e materiale che di fatto impediscono la realizzazione e l'affrancamento di chi vive tale disagio o disabilità con particolare interesse al sostegno delle famiglie.

Sono pertanto priorità dell'Associazione i seguenti settori:

- aiuto socio psichico alle persone affette da autismo sindrome di Asperger e di ritardo generalizzato dello sviluppo psicomotorio ai minori abbandonati ai meno ambienti;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- istruzione e formazione sotto forma di iniziative per l'educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura scolastica e ai centri sociali con particolare riferimento ai minori in stato di abbandono e a coloro che sono affetti da ritardo generalizzato dello sviluppo psicomotorio;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative all'autismo e in genere alle malattie relative al ritardo dello sviluppo sulle cause scatenanti sui problemi di adattamento di tali soggetti, sulla loro sensibilità e sulle difficoltà di socializzazione;
- la realizzazione ed elaborazione di progetti attinenti l'integrazione, la socializzazione, l'inserimento e il recupero;
- sostegno psicologico alle famiglie.

In questa prospettiva l'Associazione, promuovendo anche la collaborazione interdisciplinare delle risorse intende:

- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno in campo sanitario e socio-assistenziale, attraverso interventi diretti rivolti ai disabili
- promuovere interventi concreti e programmati nei settori: sanitario, socio-assistenziale, didattico/pedagogico, ambientale, attraverso la costituzione di un CENTRO DI ASCOLTO FORMAZIONE E INFORMAZIONE, particolarmente indirizzato ai soggetti colpiti da patologie invalidanti quali autismo e Asperger
- educazione ed informazione sanitaria continua con sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei disabili fisici e psichici di persone affette da autismo sindrome di Asperger e di ritardo nello sviluppo psicomotorio e del loro stile di vita
- la progettazione di corsi di formazione o di sostegno anche per i familiari, nonché la realizzazione ed elaborazione di progetti attinenti l'integrazione, la socializzazione, l'inserimento e il recupero dei soggetti svantaggiati e attinenti a tutte le tematiche statutarie
- l'Associazione potrà inoltre, sempre avuto a riguardo i soggetti svantaggiati, organizzare un servizio, volontario, di assistenza e di supporto alle strutture sanitarie, socio-assistenziali ed ambientali esistenti rivolto sia ai soggetti interessati che alle loro famiglie
- favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione culturale e sociale dei soggetti svantaggiati di soggetti affetti da autismo, sindrome di Asperger e di ritardo generalizzato dello sviluppo psicomotorio, di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza
- organizzare e partecipare all'organizzazione di convegni scientifici ad oggetto lo scopo sociale e a manifestazioni pubbliche e di beneficenza
- creare un foglio informativo ed un sito internet che illustri le attività da essa promosse.



L'associazione potrà anche collaborare ed interagire con altre associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa, potrà altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie utili per il raggiungimento dello scopo sociale potrà infine avvalersi dell'acquisto di beni immobili necessari al conseguimento dello scopo, di locali ad essa ceduti in uso gratuito o presi in locazione, di automezzi e di ogni altro strumento contrattuale consentito dall'ordinamento giuridico, ivi compresa la stipulazione di contratti di lavoro subordinato.

SOCI

5) Requisiti dei Soci

Sono tali le persone fisiche che siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo dopo un'istruttoria intesa ad accertare la volontà di cooperare al conseguimento degli scopi sociali.

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, che ne condividano le finalità e ne approvi lo statuto. Potranno essere soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali affini a quelli associativi. Le domande d'iscrizione corredate dal proprio curriculum devono essere indirizzate al Presidente e su di esse, insindacabilmente, delibera il Consiglio Direttivo.

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea e non è frazionabile né rivedibile in caso di recesso o perdita di qualità di Socio. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione.

Soci che hanno compiuto la maggiore età partecipano al diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e tutte le Delibere prese dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo. L'Associazione all'atto dell'adesione stabilisce quanto prescrive la legge sulla privacy.

Le prestazioni dei Soci sono a titolo personale, volontario, spontaneo ed assolutamente gratuito. È fatta eccezione per i rimborsi spese dietro presentazione di ricevute.

Tutti i soci, se maggiorenni, hanno **eguale diritto** di voto per l'approvazione e modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e più in generale di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.1) CATEGORIE DI SOCI:

nell'Associazione si distinguono Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Benemeriti e Soci Ordinari.

Tutti i Soci possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci la prerogativa attribuita ai Soci Fondatori.

- **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; essi non possono essere esclusi dall'Associazione se non per indegnità.
- **Soci Onorari:** la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a personalità eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

Possono essere Soci Onorari:

- a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- b) persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione;
- c) inoltre possono assumere la qualifica di socio onorario gli Enti pubblici o Privati che hanno acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, dell'ambiente e nei confronti dell'Associazione.

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo.

- **Soci Benemeriti:** la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma eguale almeno al triplo della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall'Assemblea. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.
- **Soci Ordinari:** sono coloro che sono ammessi all'associazione dopo la fondazione.

1. *I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. partecipano a tutte le attività associative ed in particolare all'Assemblea, con diritto di voto, in base a principi di democrazia, uguaglianza e pluralismo essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione*

2. *I Soci presentano la propria attività per il perseguimento dei fini associativi liberamente e gratuitamente; possono essere riconosciuti ai Soci rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, spese che devono essere documentate e rientrare nei limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea*

3. *Nell'ambito delle attività dell'Associazione possono essere utilizzate prestazioni utili al perseguimento dei fini associativi come lezioni di varie discipline, prestazioni che possono essere svolte anche da soci nei limiti indicati dalla normativa vigente.*

4. *I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.*

5. *La qualifica di socio, le quota ed ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.*

5.2) Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno; il diritto di recesso esercitato oltre il trenta (30) settembre di ogni anno, non fa venir meno l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno seguente;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- per morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, accertata dal consiglio Direttivo
- per indegnità che comportino danni morali e materiali all'associazione, o fomentando la discordia fra gli associati
- per esclusione in seguito al compimento da parte dell'associato di atti incompatibili con i fini statutari.

In ogni caso la perdita della qualità di socio è accertata dal consiglio direttivo a maggioranza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6) Organi dell'Associazione:

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il segretario
- Il Tesoriere
- Il Comitato Medico-Scientifico/Culturale
- ~~I Revisori dei Conti~~ - *L'organo di controllo e/o di revisione se nominati*
- Le Commissioni

7) ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio almeno una volta l'anno entro ~~il primo semestre quattro mesi~~ dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. ~~ed in seduta straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del programma di attività dell'anno successivo.~~ può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso ~~in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.~~ In tal caso il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15gg dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30gg. dalla convocazione. ~~La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o avviso pubblicato sul sito web dell'associazione, se istituito, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.~~

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore al massimo di tre deleghe. Tutte le deliberazioni delle assemblee vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti degli intervenuti fatto salvo le modifiche dello Statuto.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

I verbali delle assemblee sono vistati dal Segretario e dal Presidente. *Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.*

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art.19;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- *eleggere i componenti del Comitato.*
- *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;*
- *approva l'eventuale regolamento interno;*
- *delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci*
- *nomina e revoca eventualmente i componenti dell'organo di controllo e di revisione*
- *delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti*
- *delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo fatte salve le norme vigenti in materia.*
- *delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.*

8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre /cinque (3/5 membri eletti, per la prima volta, tra i Soci Fondatori e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo; ~~in detto consiglio è obbligatoria la presenza, e nei consigli eletti successivamente, di almeno due membri scelti tra i Soci Fondatori.~~

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci sia a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per solo un altro mandato. In caso di dimissioni o d'impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare:

- delibera su ogni atto patrimoniale e/o finanziario adottati in via provvisoria dal Presidente




- fornisce pareri su ogni oggetto proposto al suo esame dal Presidente
- verifica la presenza nei soci dei requisiti di appartenenza all'associazione e delibera l'ammissione dei nuovi soci ordinari e soci onorari al termine dell'istruttoria prevista all'articolo 5 del presente statuto
- entro il trenta (30) marzo di ogni anno, opera la revisione delle liste dei soci, adottando i provvedimenti necessari
- nomina i rappresentanti dell'associazione all'interno degli organismi e consessi scientifici nazionali ed internazionali, scegliendoli fra i nominativi proposti dal Comitato di Garanzia sulla base del curriculum scientifico e dell'esperienza specifica
- predispone, secondo le proposte del Presidente, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea
- ha facoltà di convocare l'assemblea
- delibera sulla partecipazione dell'associazione ad altre associazioni designando i rappresentanti scelti tra i soci
- nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere
- delibera l'istituzione di Commissioni e nomina i soci che ne fanno parte.

9) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza semplice dei voti; esso cessa dalla carica alla fine del mandato e/o qualora non ottemperi ai suoi compiti istituzionali. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Adotta tutti i provvedimenti di propria competenza informando e/o chiedendo la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e compie ogni altro atto che per Statuto non è svolto da altro organo. In caso di assenza, di inadempimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente oppure in mancanza e/o assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

10) IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

11) IL TESORIERE

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, etc.;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;

Le cariche di cui al presente articolo possono essere conferite anche ad una sola persona.

12) Il Comitato Medico-Scientifico/Culturale

Il Comitato svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo nell'organizzazione delle attività statutarie tenuto conto della delicatezza delle stesse in ragione delle fasce sociali cui è diretta e delle relative disabilità o disagio sociale che esse rappresentano.

Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali dell'Associazione. Il Comitato è composto da tre a sette (3/7) membri che possono essere eletti (per la prima volta nell'atto costitutivo) anche tra persone non associate per un numero non superiore alla metà.

L'Assemblea determina la durata in carica del Comitato. I membri del Comitato sono rieleggibili. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Comitato può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato nomina fra i suoi membri un Presidente il quale, in particolare, manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Presidente del Comitato di Garanzia.

13) ~~Collegio dei Revisori dei Conti~~ **(Organo di controllo) (Organo di revisione legale dei conti)**

1. *L'Organo di Controllo sarà nominato in caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e comunque ogni qualvolta l'Assemblea degli associati lo reputi necessario per il corretto svolgimento dell'attività associativa.*
2. *L'Organo di Controllo, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.*
3. *L'Organo di controllo, una volta nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come previsto all'articolo 14, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto all'apposito registro. Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali.*

A. *In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, e negli altri casi previsti dalla legge e comunque in caso in cui l'assemblea lo ritenga necessario, l'assemblea dei soci stessa provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti, o un collegio di revisori composto da tre membri, entrambi iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, eletto dall'assemblea dei soci per un periodo di 3 (tre) anni. Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.*

~~Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati per la prima volta in numero di tre membri effettivi e uno supplente nell'atto costitutivo e successivamente sono nominati dall'Assemblea.~~

~~I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica un anno, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza.~~



14) LE COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento e formazione su determinate tematiche; con la deliberazione istitutiva della Commissione il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l'ambito di azione della commissione stessa e ne determina i componenti.

Nello svolgimento delle loro attività le commissioni sono libere di auto organizzarsi secondo l'accordo dei loro componenti, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non autorizzate. Le Commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l'associazione nei confronti dei terzi; i documenti elaborati dalle commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

15) GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

16) PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- da lasciti e donazioni diverse;
- dall'eventuale fondo di riserva.
- *ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017 anche proveniente da terzi e di natura commerciale, eventualmente conseguite dall'associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale*

Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati per uso pubblico, compresi i ricavi provenienti dall'investimento di tali fondi. Solamente le spese relative all'organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. Anche i fondi provenienti dagli interessi deve essere utilizzato per attività a favore del pubblico

17) FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- Quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
- Utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- Altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali senza scopo di lucro svolte quale completamento e supporto dell'attività istituzionale.

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività.

1. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Segretario o del Tesoriere.
3. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e sul mantenimento del Patrimonio.

18) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE ANCHE INDIRETTA DEGLI UTILI

1. *L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguiti.*
2. *L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.*
3. *L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.*

~~È fatto espresso divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve di capitale durante la vita della ONLUS; Gli utili, gli avanzi di gestione, le riserve di capitale devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (comma 1 lettera E D.lgs n° 460/97)~~

19) DIRITTI DEL SOCIO AL PATRIMONIO SOCIALE

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

20) BILANCIO

Entro novanta (90) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il bilancio, sotto forma di rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserva o capitale, non verranno distribuiti neppure indirettamente, durante la vita della associazione APS ~~ONLUS~~, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e, pertanto, saranno portati a nuovo bilancio ed utilizzati dall'~~ONLUS~~-ASSOCIAZIONE per i fini perseguiti.

21) UTILI E RESIDUI ATTIVI

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- il 5% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per le iniziative sociali e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.



22) CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo statuto, verrà rimessa ad un organismo di mediazione.

23) MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

24) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea, a maggioranza di tre quarti degli associati presenti, in nessun caso inferiore alla maggioranza assoluta degli associati iscritti e in regola con il versamento delle quote, delibererà sulla liquidazione e la destinazione del fondo patrimoniale. ~~Tale patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o utilizzato a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.~~

Come previsto dall'art. 9 del codice del terzo settore in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata all'assemblea che delibera lo scioglimento o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

25) REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

26) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al codice civile, al D. Lgs 117/2017, alle norme di legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché all'eleggi sulle associazioni di promozione sociale.

~~Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le Associazioni di volontariato con particolare riferimento alla legge 266 dell'11 agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge regionale della Campania sul volontariato.~~

27) NORME DI FUNZIONAMENTO

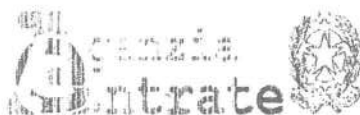
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

A28 – (Clausola Transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo

2. L'acronimo APS , potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ENTE sarà iscritto nel RUNTS. Pertanto l'acronimo APS e le modifiche oggi apportate acquisteranno efficacia integrando automaticamente la denominazione e lo statuto solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal line extending to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, looped 'C' followed by a vertical line and a small horizontal stroke at the bottom.



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP2NA - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP2NA

Oggetto: CONSEGNA DOCUMENTAZIONE REGISTRAZIONE MODIFICA
STATUTO RFETTIFICHE VARIE ASSOCIAZIONE A.I.P.R.A. ONLUS -RAPPR.
CASTALDO ANTONIETTA

Classificazione:

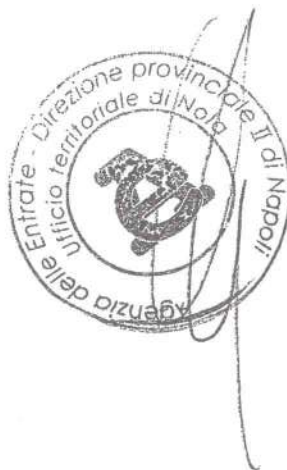
Mittente: RAPP. CASTALDO ANTONIETTA

Diretti Interessati:

Num. protocollo: 0142421

Data: 23/10/2020 09:54:48

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT NOLA - DP II NAPOLI



3 1972 26/10/2020

0,00

TEV20L001972000VD

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEV

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE A.I.P.R.A. ONLUS"**

Il giorno 15/10/2020, alle ore _18.00_, presso la sede dell'Associazione A.I.P.R.A. ONLUS via On. F. Napolitano n. 60 (NA) si è riunita (in prima convocazione o in seconda convocazione, se prevista) l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.I.P.R.A., per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statuarie per conformare lo statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo settore"; modifica degli Art: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 13 – 18 – 26.
- 2) Approvazione nuovo Statuto conforme al D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" nel testo integrale riscritto con le modifiche apportate.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale presidente dell'Assemblea il Sig.ra Castaldo Antonietta e quale segretario il Sig. Castaldo Andrea Claudio.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

IL presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statuarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statuarie illustrate dal Presidente, allegando al presente verbale lo statuto con le relative modifiche.

In riferimento al secondo punto ad ordine del giorno, il presidente chiede di approvare il nuovo testo integralmente riscritto a seguito delle modifiche.

L'assemblea inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dall'amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore, chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (art.82 d.lgs n. 117/217) e di registro (Art. 26, d.Lgs n. 105/2018)

Nell'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Castaldo Antonietta

Il Segretario

Castaldo Andrea Claudio

